

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2016, n. 0196/Pres.

Regolamento concernente i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro, l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide, le modalità di determinazione del deposito cauzionale e di compensazione del canone, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).

Modifiche e integrazioni approvate da:

DPRReg. 30/09/2020, n. 0125/Pres. (B.U.R. 14/10/2020, n. 42).

DGR 7/5/2021, n. 703 (B.U.R. 26/5/2021, n. 21).

- Art. 1 Ambito di applicazione.
- Art. 2 Tipologie di interventi di estrazione di materiale litoide.
- Art. 3 Procedura per interventi su tratti fluviali individuati dall'ente competente.
- Art. 4 Procedura per interventi su tratti fluviali indicati dai soggetti interessati.
- Art. 5 Criteri di scelta del concessionario.
- Art. 6 Documentazione per la partecipazione.
- Art. 7 Redazione del progetto.
- Art. 8 Modalità di rilascio della concessione e di corresponsione dei canoni demaniali.
- Art. 9 Modalità per la compensazione dei canoni demaniali di cui all'articolo 30, comma 8 della legge regionale n. 11/2015.
- Art. 10 Sospensione della concessione.
- Art. 11 Estinzione della concessione.
- Art. 12 Rinvio dinamico.
- Art. 13 Entrata in vigore.

Allegato A Criteri per la scelta del concessionario

Allegato B Valutazione dell'offerta

Allegato C Contenuti del progetto di cui all'articolo 4, comma 1, del Regolamento

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro, l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide, le modalità di determinazione del deposito cauzionale e di compensazione del canone ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), relativamente ai corsi d'acqua di ogni classe, come definiti dall'articolo 4 della legge regionale medesima.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli interventi di manutenzione degli alvei di cui agli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 della legge regionale n. 11/2015.

Art. 2
(Tipologie di interventi di estrazione di materiale litoide)

1. Le concessioni di estrazione di materiale litoide sono suddivise secondo le seguenti tipologie:

- a) concessione per bacini idrografici o aste fluviali continue, individuate dall'ente competente per corso d'acqua, per la durata massima di 10 anni, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n. 11/2015;
- b) concessione per singoli tratti fluviali o più tratti fluviali singoli o discontinui, anche appartenenti a bacini idrografici diversi del territorio regionale, individuati dall'Ente competente per corso d'acqua, per la durata pari al tempo di esecuzione previsto dal progetto fatte salve eventuali proroghe dovute a cause di forza maggiore non attribuibili al concessionario, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 11/2015;
- c) concessione per interventi proposti dai soggetti interessati per la durata pari al tempo di esecuzione previsto dal progetto fatte salve eventuali proroghe dovute a cause di forza maggiore non attribuibili al concessionario, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/2015.

Art. 3
(Procedura per interventi su tratti fluviali individuati dall'ente competente)

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), l'Ente competente per corso d'acqua, tramite procedura ad evidenza pubblica, con pubblicazione di bando nel Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti web istituzionali della Regione, dell'Ente competente stesso e dei Comuni interessati, individua i soggetti a cui affidare la concessione di estrazione di materiale litoide, sulla base dei criteri di cui all'articolo 5.

2. Il bando è redatto sulla base di uno studio di fattibilità predisposto dall'Ente competente per corso d'acqua.

3. Lo studio di fattibilità è assoggettato a esame propedeutico alla definizione dei contenuti degli elaborati necessari in materia di valutazione ambientale e di incidenza da parte della struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali e della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e biodiversità, da rilasciare entro trenta giorni dalla richiesta, qualora il progetto rientri tra le categorie progettuali di cui agli allegati III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152(Norme in materia ambientale) ovvero interessi aree Rete Natura 2000.

Art. 4

(Procedura per interventi su tratti fluviali indicati dai soggetti interessati)

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), relativi ad interventi di manutenzione degli alvei promossi dai soggetti interessati, l'istanza volta ad ottenere la concessione è presentata secondo lo schema di domanda di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 11/2015, unitamente al progetto, avente un livello di approfondimento come definito dall'articolo 21, comma 5, della legge regionale n. 11/2015 e i contenuti di cui all'allegato C, all'Ente competente per classe di corso d'acqua.

2. Qualora l'intervento proposto non sia dall'Ente competente ritenuto compatibile con le condizioni idrauliche del corso d'acqua, l'istanza viene rigettata, entro trenta giorni dalla presentazione.

3. Qualora l'intervento proposto sia ritenuto compatibile con le condizioni idrauliche del corso d'acqua, l'istanza è pubblicata, entro trenta giorni dalla presentazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, all'albo pretorio dei Comuni nei cui territori ricade il tratto fluviale interessato, nonché sul sito web istituzionale della Regione.

4. Le istanze da parte di altri soggetti interessati a partecipare in concorrenza alla prima domanda, unitamente ai rispettivi progetti, sono presentate entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

5. Il soggetto a cui assegnare la concessione è individuato dall'ente competente, con le modalità e i criteri di cui all'articolo 5, tra le istanze concorrenti pervenute, corredate dai rispettivi progetti.

6. Qualora non pervengano istanze concorrenti l'Ente competente assegna la concessione al soggetto che ha presentato la domanda.

Art. 5

(Criteri di scelta del concessionario)

1. Il soggetto a cui assegnare la concessione per l'esecuzione degli interventi di estrazione di materiale litoide, di cui all'articolo 2, è individuato sulla base dei seguenti criteri come specificati e pesati nell'allegato A:

- a) quantità di materiale soggetto a sola movimentazione in alveo;
- b) riduzione tempo di esecuzione;
- c) presenza e disponibilità di impianti fissi di selezione, lavaggio, frantumazione e vagliatura autorizzati;
- d) distanza in km dall'immissione dei mezzi di trasporto del materiale estratto nella rete stradale (comunale, provinciale, regionale e statale) ai siti di destinazione;
- e) punteggi aggiuntivi, in dipendenza della possibilità di evitare lo stoccaggio del materiale estratto nelle aree del demanio idrico, della struttura organizzativa dei partecipanti, nonché della partecipazione di piccole e medie imprese.

2. Le istanze concorrenti sono valutate in base alle sommatorie dei punteggi ottenuti nei singoli criteri, come da tabella riassuntiva di cui all'allegato B.

3. Il soggetto cui sarà assegnata la concessione è individuato nel concorrente che ottiene il punteggio più alto.

4. In caso di parità di punteggio, si procede al sorteggio in seduta pubblica.

5. In caso di rinuncia da parte del soggetto che ha ottenuto il punteggio più alto, la scelta ricade sui concorrenti che seguono in graduatoria in base ai punteggi ottenuti; in caso di concorrenti che abbiano ottenuto pari punteggio, si procede secondo il comma 4.

6. In caso di unico offerente si procederà all'assegnazione diretta della concessione.

7. L'assegnazione viene disposta con provvedimento dell'ente competente e ha carattere provvisorio fino al rilascio formale della concessione, ai sensi dell'articolo 8.

Art. 6

(Documentazione per la partecipazione)

1. Per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 3, i concorrenti devono presentare la seguente documentazione:

- a) istanza di partecipazione alla procedura, redatta secondo lo schema di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 11/2015, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o, nel caso in cui il concorrente sia un consorzio stabile, dal presidente o, nel caso di costituenda associazione temporanea, dai rappresentanti legali di tutte le imprese che intendono partecipare all'associazione;
- b) dichiarazione, sottoscritta dai medesimi soggetti di cui alla lettera a), con cui il concorrente si obbliga, nel caso venga prescelto, a redigere il progetto di cui all'articolo 7 secondo le direttive dell'Ente competente;

c) fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia dell'obbligo di cui alla lettera b), nonché della sottoscrizione del disciplinare di concessione; la garanzia è determinata in misura pari al 2% del canone presunto ed è svincolata all'atto della sottoscrizione del disciplinare di concessione, da parte del concessionario, ovvero al momento dell'emanazione del provvedimento di assegnazione provvisoria della concessione, ai sensi dell'articolo 5, comma 7 per i soggetti non assegnatari.

2. Per l'attivazione della procedura di cui all'articolo 4, l'istanza del soggetto proponente deve essere presentata con le modalità di cui al comma 1, lettera a), ed essere corredata, oltre che dal progetto, dalla dichiarazione di cui al comma 1, lettera b).

3. Se l'intervento proposto sia ritenuto compatibile con le condizioni idrauliche del corso d'acqua, l'importo della garanzia è determinato dall'Ente competente e comunicato al soggetto proponente, che presenta la garanzia entro il termine di cui all'articolo 4, comma 4; con riguardo agli eventuali soggetti interessati a presentare istanze in concorrenza, il valore della garanzia è reso noto nella pubblicazione della prima istanza, ai sensi dell'articolo 4, comma 3; le garanzie sono prestate nelle forme di cui al comma 1, lettera c).

4. Le istanze non sottoscritte ai sensi del comma 1, lettera a), ovvero non corredate dai documenti di cui al comma 1, lettere b) e c), sono escluse dalle procedure.

Art. 7

(Redazione del progetto)

1. Il soggetto assegnatario in esito alla procedura di cui all'articolo 5, provvede alla redazione del progetto relativo all'intervento di manutenzione e alle eventuali opere da realizzare a compensazione dei canoni demaniali.

2. Il progetto è costituito, almeno, dai seguenti elaborati:

- a) corografia in scala 1:10.000;
- b) planimetrie delle aree di scavo e di destinazione del materiale da movimentare, in scala 1:200, nonché delle eventuali opere idrauliche in compensazione;
- c) sezioni delle aree di scavo e di destinazione del materiale da movimentare, nonché delle eventuali opere idrauliche in compensazione;
- d) rilievo, recente, a scala adeguata alla fase di progettazione;
- e) particolari costruttivi delle eventuali opere idrauliche in compensazione;
- f) relazione idraulica;
- g) relazione paesaggistica;
- h) relazione preliminare ambientale o studio di impatto ambientale;
- i) relazione di incidenza, se necessaria;
- j) documentazione fotografica;
- k) cronoprogramma dei lavori.

3. Il livello di dettaglio del progetto corrisponde a quello del progetto definitivo di un'opera pubblica.

4. L'Ente competente provvede alla convocazione di una conferenza di servizi al fine di acquisire autorizzazioni, concessioni, pareri, licenze, intese, concerti, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, se necessari all'emissione della concessione.

5. Il rilievo topografico di dettaglio delle aree soggette ad escavazione e movimentazione di materiale litoide, che può essere eseguito con metodi tradizionali o tecniche avanzate di telerilevamento, è effettuato, a cura e spese del concessionario, prima della consegna dei lavori.

6. Una volta che il progetto ha ottenuto la pronuncia di compatibilità ambientale e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, l'Ente competente redige il disciplinare di concessione e procede al rilascio della concessione, come previsto all'articolo 8.

7. Il mancato ottenimento della pronuncia di compatibilità ambientale, o delle altre autorizzazioni previste dalla normativa vigente, non comporta la decadenza dell'assegnazione in esito alla procedura di cui all'articolo 5.

Art. 8

(Modalità di rilascio della concessione e di corresponsione dei canoni demaniali)

1. La concessione si formalizza e diviene efficace con il rilascio del provvedimento con cui l'Ente competente approva il progetto e il disciplinare di concessione, previamente sottoscritto dal soggetto individuato in esito alla procedura di cui all'articolo 5; il provvedimento è redatto sulla base dello schema approvato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 11/2015. Con il medesimo provvedimento è individuato il funzionario, dell'Ente competente, incaricato di verificare che gli interventi eseguiti siano conformi a quelli autorizzati.

2. Il disciplinare di concessione contiene le disposizioni e le prescrizioni che disciplinano le attività previste dal progetto e a cui il concessionario deve attenersi nonché, in particolare, le modalità di compensazione e di versamento dei canoni demaniali; è redatto secondo lo schema approvato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 11/2015.

3. La concessione costituisce titolo all'occupazione, da parte del concessionario, delle aree demaniali interessate dai lavori di manutenzione, dall'esecuzione delle eventuali opere in compensazione, nonché dai percorsi e dagli eventuali depositi temporanei, come previsti dai progetti approvati.

4. All'occupazione temporanea di aree non demaniali interessate dai lavori di manutenzione, dall'esecuzione delle eventuali opere in compensazione, nonché dai percorsi e dagli eventuali depositi temporanei, come previsti dai progetti approvati e dichiarati di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di espropriazione per pubblica utilità), il provvedimento di concessione contiene, eventualmente, la delega al concessionario per l'esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

5. Prima della sottoscrizione del disciplinare di concessione e comunque prima dell'emissione del provvedimento di concessione, l'assegnatario è tenuto a presentare una cauzione, in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori e di eventuali danni, sia all'ambiente fluviale che alle opere idrauliche, nonché a garanzia del versamento dei canoni; la garanzia è di importo pari al canone demaniale dovuto, cui va aggiunto il valore delle eventuali opere in compensazione.

6. Qualora il soggetto individuato con la procedura di cui all'articolo 5, rinunci prima della sottoscrizione del disciplinare di concessione, la rinuncia è comunicata all'Ente competente a mezzo PEC, che deve pervenire quindici giorni prima della data fissata per la stipula del disciplinare di concessione; decorsa tale data senza che il soggetto medesimo si sia presentato per la stipula del disciplinare e senza che siano pervenute comunicazioni, l'Ente competente assegna un nuovo termine per la stipula del disciplinare; decorso inutilmente anche il nuovo termine, senza che il soggetto abbia fornito idonee giustificazioni, l'Ente competente annulla il provvedimento di assegnazione di cui all'articolo 5, comma 7, e procede all'incameramento della garanzia di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).

7. Nel caso di concessione avente durata pluriennale l'importo della garanzia è riferito al valore del canone di ciascuno degli anni di durata dell'intervento di manutenzione, di cui al relativo disciplinare di concessione, cui va aggiunto il valore delle eventuali opere in compensazione.

8. La corresponsione della prima rata del canone demaniale, a titolo di acconto, pari al dieci per cento del valore del canone complessivo, avviene prima della consegna dei lavori al concessionario, il quale deve esibire la prova dell'avvenuto versamento; in caso di mancato versamento, la consegna viene posticipata fino all'avvenuto versamento della prima rata.

9. Il rimanente novanta per cento del valore del canone è versato in rate trimestrali di eguale valore, ad eccezione della rata di saldo, che è commisurata all'effettiva quantità di materiale litoide prelevata a consuntivo, e comprende gli eventuali interessi di cui al comma 9; i trimestri sono conteggiati a decorrere dalla data di consegna dei lavori; l'importo della prima rata versata a titolo di acconto, viene detratto dalle rate successive in misura proporzionale al numero delle rate stesse.

9 bis. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID – 19, in deroga a quanto previsto dai commi 8 e 9, il versamento della prima rata del canone demaniale pari al dieci per cento del valore del canone complessivo e il versamento della rata trimestrale del canone stesso, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020. I versamenti dei canoni dovuti

saranno effettuati, senza aggravio di interessi, con le modalità definite dall'Ente competente per corso d'acqua.^{1 2}

10. Il mancato versamento delle rate successive alla prima entro le scadenze dei rispettivi trimestri di riferimento comporta l'applicazione dell'interesse legale, il cui ammontare è calcolato in ragione dei giorni di ritardo.

11. Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, il concessionario e il funzionario incaricato di cui al comma 1 accertano le effettive quantità di materiale litoide estratto dall'alveo e ne redigono apposito verbale; la rata di saldo è versata entro i successivi 30 giorni; il mancato versamento della rata di saldo entro tale data comporta l'incameramento della garanzia per il corrispondente importo.

Art. 9

(Modalità per la compensazione dei canoni demaniali di cui all'articolo 30, comma 8 della legge regionale n. 11/2015)

1. L'Ente competente per corso d'acqua per le tipologie di concessione di materiali litoidi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) può prevedere la compensazione del canone demaniale con i costi relativi all'esecuzione di opere idrauliche o di lavori di manutenzione di opere idrauliche, qualora individuati e ritenuti necessari dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, nonché con il costo della relativa progettazione.

2. Le caratteristiche e i costi presunti delle opere e dei lavori di manutenzione di opere oggetto della compensazione sono indicati nel bando e nello studio di fattibilità di cui all'articolo 3.

3. Il costo di realizzazione delle opere e dei lavori in compensazione da considerare a scomputo del canone è valutato sulla base di un computo metrico estimativo dei lavori o delle opere da eseguire, utilizzando i prezzi unitari riferiti alle lavorazioni previste ottenuti dalla media dei corrispondenti prezzi applicati dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo con riferimento alle opere e ai lavori analoghi eseguiti nell'ultimo biennio.

4. Il concessionario predispone la documentazione relativa alle diverse fasi progettuali secondo le indicazioni dell'Ente competente e cura, a proprie spese, tutte le fasi necessarie all'acquisizione di autorizzazioni e nulla osta previsti dalle norme vigenti, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo-esecutivo delle opere in compensazione; il progetto definitivo-esecutivo è approvato dall'Ente competente, con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 1, ad avvenuta acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni e nulla osta.

¹ Comma aggiunto da art. 1, c. 1, DPRReg. 30/09/2020, n. 0125/Pres. (B.U.R. 14/10/2020, n. 42).

² Vedi anche quanto disposto dalla DGR 7/5/2021, n. 703 (B.U.R. 26/5/2021, n. 21).

5. Il valore della progettazione delle opere in compensazione da considerare a scomputo del canone è valutato forfaitariamente nella percentuale dell'otto per cento del valore delle opere stesse, computate come indicato al comma 3, comprensivo dell'IVA e degli oneri previdenziali a carico del committente.

6. Nei casi di cui al comma 1, il provvedimento di concessione prevede le modalità di pagamento dell'IVA dovuta dalla Regione sulle opere realizzate, le modalità di fatturazione nonché le modalità di collaudo e di acquisizione delle opere medesime al demanio regionale o dell'Ente competente per corso d'acqua.

7. Il provvedimento di concessione può prevedere la compensazione dei canoni demaniali con l'esecuzione di particolari monitoraggi ambientali sul tratto di corso d'acqua interessato, qualora prescritti dal provvedimento con cui è stata pronunciata la compatibilità ambientale dell'intervento.

8. Il valore dei monitoraggi di cui al comma 7, da porre a base della compensazione, è dedotto dai vigenti tariffari dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia o, se di valore inferiore, dalla spesa effettivamente sostenuta, comprovata da fattura quietanzata; la fattura deve riportare i riferimenti dell'intervento.

9. Le fattispecie di compensazione previste dai commi 1, 5 e 7 sono tra loro cumulabili.

10. Relativamente all'esecuzione delle opere e dei lavori di cui al presente articolo, il funzionario incaricato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, svolge altresì le funzioni di direttore dei lavori.

Art. 10

(Sospensione della concessione)

1. In caso di avverse condizioni meteorologiche o per ulteriori sopravvenute e motivate circostanze, che impediscono la regolare esecuzione dell'intervento di manutenzione dell'alveo oggetto della concessione, il concessionario può presentare, tempestivamente, all'Ente competente istanza scritta motivata di sospensione della movimentazione o dell'estrazione di materiale litoide, indicando le circostanze che giustificano la sospensione e la data di inizio della stessa. L'istanza è trasmessa, all'Ente competente, via PEC e, contestualmente, al funzionario dell'Ente competente incaricato di seguire i lavori, via e-mail.

2. L'Ente competente, valutata l'istanza, può disporre la sospensione del termine della concessione, dandone comunicazione scritta al concessionario, via PEC, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Della sospensione viene dato atto mediante redazione di un verbale con l'indicazione delle circostanze che giustificano la sospensione e la durata presunta.

3. La sospensione è efficace a far data dalla comunicazione del concessionario.

4. La cessazione delle cause di sospensione comporta l'immediata ripresa dei lavori previa compilazione del verbale, redatto dal funzionario dell'Ente competente incaricato di seguire i lavori, che attesta la ripresa dei lavori e la durata della sospensione.

5. L'Ente competente comunica tempestivamente al concessionario, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'eventuale rigetto dell'istanza di sospensione; in tal caso il tempo trascorso tra la presentazione dell'istanza e la comunicazione di rigetto non modifica il termine finale della concessione.

6. Qualora nel corso dei lavori, a seguito di eventi di piena, sia modificata la morfologia dell'alveo rispetto a quella corrispondente al progetto approvato, le sezioni di scavo individuate mediante il rilievo topografico di dettaglio eseguito prima della consegna dei lavori, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, costituiscono il riferimento per la rideterminazione della quantità del materiale litoide da estrarre.

7. Nei casi di cui al comma 6, l'Ente competente dispone la sospensione dei lavori e invita il concessionario ad effettuare urgentemente i necessari rilievi al fine della predisposizione della perizia di variante dell'intervento di manutenzione.

8. La variante è autorizzata con provvedimento dell'Ente competente, fatte salve le eventuali autorizzazioni necessarie, sulla base del quantitativo rideterminato del materiale litoide da estrarre e con la fissazione contestuale delle variate modalità di pagamento dei canoni demaniali. Il provvedimento è sottoscritto per accettazione dal concessionario e costituisce variante al disciplinare di concessione.

Art. 11

(Estinzione della concessione)

1. Sono cause di estinzione della concessione quelle indicate all'articolo 26 della legge regionale n. 11/2015.

2. In caso di rinuncia da parte del concessionario ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 11/2015 senza giustificati motivi, salvo che la rinuncia avvenga con motivi connessi allo stato di insolvenza del concessionario, l'Ente competente annulla il provvedimento di concessione e procede all'incameramento della cauzione di cui all'articolo 8, comma 5.

3. Nei casi di cui all'articolo 26, comma 3, della legge regionale n. 11/2015, l'Ente competente per classe di corso d'acqua diffida il concessionario a far cessare la causa dell'inadempimento entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento dall'atto di diffida. Trascorso inutilmente tale termine dichiara la decadenza della concessione e provvede ad incamerare la cauzione.

4. Costituiscono grave inosservanza delle disposizioni regolamentari in materia di estrazione di materiale litoide, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 11/2015, in particolare:

- a) l'escavazione, non preventivamente autorizzata, che interessi una superficie esterna all'area di scavo prevista dal progetto e di entità superiore al dieci per cento di questa.
- b) lo stoccaggio dei materiali estratti nelle aree del demanio idrico, in difformità alle modalità dichiarate in sede di offerta, qualora queste abbiano escluso la necessità di tale stoccaggio.

5. La decadenza viene dichiarata altresì nei casi in cui il versamento di cui all'articolo 8, comma 7, non avvenga entro tre mesi dal rilascio del provvedimento di concessione, cui all'articolo 8, comma 1, previa diffida con le modalità di cui al comma 4.

6. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'Ente competente interpella il concorrente classificatosi al secondo posto nella graduatoria risultante dalla procedura di cui all'articolo 5; se il concorrente interpellato accetta di eseguire il progetto approvato e di sottoscrivere il disciplinare redatto ai sensi dell'articolo 7, comma 6, l'ente competente procede al rilascio della concessione a detto concorrente ai sensi dell'articolo 8. La medesima procedura si applica anche in caso di rifiuto da parte del concorrente classificatosi al secondo posto e, in caso di rifiuto da parte di quest'ultimo, ai concorrenti successivi nell'ordine della graduatoria.

7. Per sopravvenute esigenze di carattere pubblico l'Ente competente per classe di corso d'acqua dispone la revoca della concessione senza diritto di indennizzo al concessionario, fatta salva la restituzione dei canoni già versati in eccedenza rispetto al materiale litoide asportato.

Art. 12
(*Rinvio dinamico*)

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 13
(*Entrata in vigore*)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

CRITERI PER LA SCELTA DEL CONCESSIONARIO

A) Quantità di materiale soggetto a sola movimentazione in alveo - esclusa la quota da asportare (peso 40).
Rispetto alla quantità di materiale da movimentare prevista dallo studio di fattibilità di cui all'articolo 3, comma 2, se l'offerta in esame prevede una quantità inferiore, l'offerta stessa è meno vantaggiosa per l'Ente competente, perché la quantità residua da movimentare deve essere compensata con il canone demaniale.
Pertanto, il criterio si applica attribuendo un punteggio alla quantità di materiale di cui il concorrente propone la movimentazione nella sua offerta, minore o pari a quella prevista dal bando.

con i seguenti coefficienti:

- è attribuito il coefficiente uno se l'offerta prevede la movimentazione dell'intero quantitativo indicato dal bando;
- è attribuito il coefficiente zero all'ipotesi di movimentazione nulla;
- alle offerte intermedie è attribuito il coefficiente ottenuto per interpolazione lineare.

I coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(q)_i = Q_i / Q_{\max}$$

dove:

$V(q)_i$ è il coefficiente corrispondente alla quantità offerta dal concorrente i-simo, variabile da zero a uno;

Q_i è la quantità offerta dal concorrente i-simo;

Q_{\max} è la quantità del materiale da movimentare prevista dallo studio di fattibilità;

B) Riduzione tempo di esecuzione (peso 20).

La valutazione dell'offerta in base al tempo che essa propone in riduzione rispetto a quello previsto dal bando (contenuto nella busta della "offerta"), senza scendere al di sotto di quello minimo fissato dall'Ente competente per esigenze ambientali, avviene attribuendo i relativi coefficienti alla riduzione del tempo previsto per l'esecuzione dell'intervento - offerta in diminuzione:

- è attribuito il coefficiente zero al tempo fissato quale valore a base di gara;
- è attribuito il coefficiente uno al tempo offerto pari al minimo fissato dall'Ente competente;
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare ai tempi intermedi offerti.

I coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(t)_i = (T_i - T_{\min}) / (T_{\max} - T_{\min})$$

dove:

$V(t)_i$ è il coefficiente corrispondente al tempo offerto dal concorrente i-simo, variabile da zero a uno;

T_i è il tempo offerto dal concorrente i-simo;

T_{\max} è il tempo massimo fissato dal bando per l'esecuzione dei lavori;

T_{\min} è il tempo minimo fissato dal bando per l'esecuzione dei lavori;

C) Presenza e disponibilità di impianti fissi di selezione, lavaggio, frantumazione e vagliatura autorizzati (peso 20).

La valutazione dell'offerta avviene attribuendo i seguenti coefficienti:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta dei soggetti che non hanno la disponibilità di tali impianti;
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta dei soggetti che hanno la disponibilità di tali impianti con capacità pari o maggiore al volume di materiale litoide di cui si prevede l'asporto;
- è attribuito il coefficiente intermedio all'offerta dei soggetti che hanno la disponibilità di tali impianti con capacità minore al volume di materiale litoide di cui si prevede l'asporto.

Nel caso che l'esito della procedura di assegnazione si risolva in favore di soggetti che hanno la disponibilità di impianti con capacità minore al volume del materiale litoide di cui si prevede l'asporto, o che non hanno la disponibilità di tali impianti, gli stessi soggetti devono, ai fini dell'emissione del provvedimento di cui all'articolo 5, comma 7, e nei tempi assegnati dall'Ente competente, dimostrare le modalità di impiego e di

destinazione del materiale, producendo adeguata documentazione di tipo contrattuale, pena l'esclusione e il conseguente passaggio al secondo classificato.

I coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(d)_i = C_i / C_{max}$$

dove:

$V(d)_i$ è il coefficiente corrispondente alla capacità degli impianti di cui dispone il concorrente i -esimo, variabile da zero a uno;

C_i è la capacità totale degli impianti fissi di cui dispone il concorrente i -esimo;

C_{max} è il volume da asportare previsto nella concessione da assegnare. $\}$

In caso di offerta presentata da un Consorzio di imprese o da una ATI, la capacità complessiva è pari alla somma della capacità degli impianti di cui dispongono le imprese che compongono il Consorzio o l'ATI.

D) Distanza in Km dall'immissione dei mezzi di trasporto del materiale estratto nella rete stradale (comunale, provinciale, regionale e statale) ai siti di destinazione (peso 20).

La valutazione dell'offerta avviene attribuendo i seguenti coefficienti:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta dei soggetti i cui siti di destinazione del materiale si trovano a distanza maggiore;
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta dei soggetti i cui siti di destinazione del materiale si trovano a distanza minore;
- è attribuito il coefficiente intermedio all'offerta dei soggetti i cui siti di destinazione si trovano a distanze intermedie.

I coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(k)_i = (K_i - K_{min}) / (K_{max} - K_{min})$$

dove:

$V(k)_i$ è il coefficiente corrispondente alla distanza offerta dal concorrente i -esimo, variabile da zero a uno;

K_{max} è il valore in km del sito di destinazione posto alla massima distanza;

K_{min} è il valore in km del sito di destinazione posto alla minima distanza.

Nel caso in cui i siti di destinazione relativi ad una singola offerta siano più di uno, si considera la distanza risultante come media ponderale delle distanze dei singoli siti, in cui il peso è dato dal volume di materiale da estrarre che l'offerente ha dichiarato di destinare ad ogni sito.

E) Punteggio aggiuntivo

Viene assegnato un punteggio aggiuntivo pari a 0,10 se il soggetto partecipante è in grado di evitare lo stoccaggio temporaneo dei materiali estratti nelle aree del demanio idrico.

F) Punteggio aggiuntivo Viene assegnato un punteggio aggiuntivo pari a 0,20 al soggetto partecipante che dimostra di possedere la migliore organizzazione a supporto della gestione dei lavori, relativamente al coordinamento delle operazioni, alla vigilanza del cantiere, allo staff tecnico messo a disposizione per l'esecuzione dei lavori.

G) Punteggio aggiuntivo

Viene assegnato un punteggio aggiuntivo fino a 0,20, proporzionalmente al numero di piccole e medie imprese facenti parte del soggetto partecipante, in numero comunque superiore a cinque:

- è attribuito il punteggio pari a zero ai soggetti di cui fanno parte piccole e medie imprese in numero pari o inferiore a cinque;
- è attribuito il punteggio pari a 0,20 ai soggetti con il numero massimo di piccole e medie imprese;
- è attribuito il punteggio intermedio, calcolato per interpolazione lineare, ai soggetti di cui fanno parte piccole e medie imprese in numero compreso tra cinque e il numero massimo tra i partecipanti.

Nell'applicazione di tutti i criteri, i punteggi sono calcolati alla seconda cifra decimale.

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Tabella riassuntiva dei coefficienti determinati con la metodologia di cui all'allegato A

CRITERIO	PESO	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
A) Quantità materiale	40		
B) Tempo di esecuzione	20		
C) Presenza impianti fissi	20		
D) Distanza in Km	20		
E) Punteggio aggiuntivo (event.)			0,10
F) Punteggio aggiuntivo (event.)			0,20
G) Punteggio aggiuntivo (event.)			0,00 - 0,20
TOTALE			

CONTENUTI DEL PROGETTO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

**Ente competente
per classe di corso d'acqua**
(Art. 4, c. 1 del Regolamento)

Interventi di manutenzione degli alvei mediante l'asporto di materiale inerte (art. 21, comma 4, lettera c) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11)

Ditta proponente:

Compilazione a cura di in data

Timbro e firma

(tecnico abilitato)

Titolo dell'intervento:

ELABORATI PROGETTUALI:

A) Relazione indicante:

1. Corso d'acqua
2. Comuni interessati
3. Coordinate gps dei capisaldi
4. Volume di estrazione inerti (mc)
5. Descrizione dello stato di fatto
6. Descrizione dell'intervento
7. Movimentazione di materiale inerte (mc)
8. Eventuali opere proposte in compensazione
9. Tempo di esecuzione dell'intervento
10. Prefattibilità ambientale

B) Documentazione fotografica.

C) Individuazione area d'intervento (estratto CTR ed estratto ortofotocarta)

D) Planimetria stato di fatto

E) Planimetria intervento